

Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti, tutor e figure professionali previste dalle specifiche azioni formative.

VISTI	gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 " <i>Regolamento in Materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche</i> "
VISTO	l'art. 40 del Decreto Interministeriale 1/2/2001 n. 44, con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa
VISTO	in particolare l'art. 33, 2° comma, del D.I. 1/2/2001 n. 44, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa
VISTO	il D.L.vo n. 165/2001
VISTO	l'art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297 (attribuzioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

EMANA

ai sensi dell'art. 40 del D.I. 1/2/2001 n. 44 il seguente regolamento che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001, le procedure ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali.

Art. 2 - Requisiti professionali

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel PTOF e/o progetti PON, FESR, FSE, bandi e avvisi per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti, tutor e figure professionali, il Dirigente Scolastico nomina un'apposita Commissione che stabilisca i requisiti in termini di titoli culturali e professionali, l'eventuale esperienza maturata nel campo che gli stessi devono possedere per svolgere l'attività o l'insegnamento, nonché le tabelle con i relativi punteggi.

Art. 3 - Criteri di scelta degli esperti, tutor e figure professionali

1. Il Dirigente, sulla base delle attività del piano dell'offerta formativa (POF) o dei progetti previsti in bandi e avvisi, verifica la disponibilità del personale interno in sede di Collegio Docenti o con avviso o altra forma di comunicazione.

In mancanza di disponibilità di personale interno, ricorre ad esterni che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico che andranno ad assumere.

L'individuazione avverrà mediante avvisi da pubblicare sul proprio sito web.

Gli avvisi dovranno indicare:

- a) modalità e termini per la presentazione delle domande;
- b) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione e la documentazione da produrre;
- d) la durata dell'incarico;
- e) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;

f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

2. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 4 Individuazione dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.
2. La comparazione dovrà essere fatta sulla base delle offerte pervenute. L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché rispondente ai requisiti richiesti.
3. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:
 - curriculum complessivo del candidato, con particolare riguardo ai titoli di studio;
 - attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici e privati;
 - pubblicazioni e altri titoli culturali.
4. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
 - livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati con riferimento ai titoli;
 - congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
 - eventuali precedenti esperienze nell'Istituto;
 - svolgimento di analoghe esperienze per lo stesso tipo di attività;
5. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo potrà nominare un'apposita commissione;
6. Il Dirigente scolastico stabilisce che gli incarichi, in presenza di candidature plurime riferite a progetti e/o moduli diversi, saranno attribuiti a vari docenti indipendentemente dalla posizione assegnata in graduatoria e fermo restando la possibilità di scegliere la tipologia di modulo al quale partecipare da parte di coloro che risultano essere primi in graduatoria.

Art. 5 - Esclusioni

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria;
- b) la peculiarità della prestazione o la specificità dell'intervento, in relazione alle specifiche competenze richieste, non consentono forme di comparazione;
- c) il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora non sia presentata alcuna domanda in risposta all'avviso di cui all'art. 3 c. 1 del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- d) particolare urgenza, non imputabile all'Istituto, che renda impossibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art. 6 - Determinazione del compenso

1. Il compenso alle figure professionali individuate è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico oppure in aderenza alle indicazioni specifiche previste dall'avviso e/o dalla normativa.
2. Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia dell'incarico. Il compenso deve essere stabilito in funzione delle disponibilità finanziarie dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere

congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Istituto.

Art. 7 - Limiti alla stipula del contratto con collaboratori esterni

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.L. n. 44 dell'1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
 - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
 - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
 - per i quali sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.